

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-22 del 04/01/2023
Oggetto	Rinnovo concessione per occupazione di area demaniale ad uso orto COMUNE: Marzabotto (Bo) CORSO D'ACQUA: fiume Reno, sponda sx TITOLARE: Lelli Emo CODICE PRATICA N. BO13T0025/22RN
Proposta	n. PDET-AMB-2023-19 del 04/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro GENNAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** rinnovo concessione per occupazione di area demaniale ad uso orto

**COMUNE:** Marzabotto (Bo)

**CORSO D'ACQUA:** fiume Reno, sponda sx

**TITOLARE:** Lelli Emo

**CODICE PRATICA N.** BO13T0025/22RN

**IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agazia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agazia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina n.873/2019 del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

**viste** le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

**considerato** che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

**preso atto** che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- DGR 18 Giugno 2007, n. 895; DGR 29 Giugno 2009, n. 913; DGR 11 Aprile 2011, n. 469; DGR 17 Febbraio 2014, n. 173, recanti "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004"
- L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali".

**Richiamata** la determinazione regionale n. 11613 del 20/09/2013 (proc. B013T0025) e la determinazione Arpae n.1171 del 11/03/2020 (proc. B013T0025/19RN01), con cui si rilasciavano a Lelli Emo C.F. LLLME053R27A771R rispettivamente la concessione ed il rinnovo dell'occupazione demaniale di una pertinenza idraulica ad uso orto di complessivi mq 250 ca con recinzione/baracca, lungo la sponda sx del fiume Reno in comune di Marzabotto (Bo), area censita catastalmente al Foglio 55 antistante il mappale 29, con scadenza il 31/12/2022;

**vista** l'istanza acquisita al protocollo PG.2022.172995 del 20/10/2022 (proc. B013T0025/22RN) presentata dal medesimo con cui si richiede il rinnovo della concessione senza modifiche dell'occupazione;

**dato atto** che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURERT n.349 del 23/11/2022 non sono state presentate osservazioni nè opposizioni al rilascio della concessione;

**preso atto** della comunicazione del Settore Sicurezza territoriale e Protezione Civile distretto Reno, acquisita agli atti con PG.2022.206641 del 16/12/2022 ai sensi del R.D. 523/1904 con cui, in forza della D.G.R. 714/2022 Allegato 1

punto C.1:

- si rinnova il Nulla Osta idraulico emesso con Determina n.158 del 22/01/2020 in favore del medesimo Soggetto;
- si confermano tutte le prescrizioni impartite con la predetta Determina;

**verificato** che la concessione è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette nel sito di Rete natura 2000 SIC IT4050003 Parco regionale di Monte Sole e pertanto rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**preso atto** del nulla osta e della valutazione d'incidenza espletata dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale, rilasciati con atto n. 261 del 23/11/2022, acquisito al PG.2022.192799 del 23/11/2022 ai sensi dell'art.6 della L.R. 7/2004, con prescrizioni ed allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1), in cui si determina:

1) il rilascio del nulla osta con le seguenti prescrizioni:

- la concessione dovrà avere una durata massima di anni 3;  
- è in ogni caso vietato impiegare fito farmaci, diserbanti e pirodiserbo, fertilizzanti di sintesi. Dovranno essere impiegate esclusivamente tecniche di agricoltura biologica;

2) di valutare bassa l'incidenza dell'attività di coltura su gli habitat e specie d'interesse comunitario, purché l'attività avvenga nel rispetto delle suddette prescrizioni;

**considerato** che l'uso per il quale è richiesta la concessione è orto domestico con recinzione e deposito attrezzi, ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett. b);

**verificato** che il Concessionario è in regola con il versamento dei canoni fino al 31/12/2022 e che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio del rinnovo:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- del canone anticipato 2023 di € 175,79;
- del deposito cauzionale versato a garanzia della Determina n. 11613 del 20/09/2013 (proc. BO13T0025) ed adeguato a garanzia della Determina di rinnovo n. 1171 del del 11/03/2020;

**preso atto** dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte del concessionario in data 03/01/2023, assunta agli atti con PG.2023.1056 del 03/01/2023;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti.

**Attestata** la regolarità amministrativa,

**visto** il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae,

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

**1)**di rilasciare a Lelli Emo C.F. LLLMEO53R27A771R il rinnovo della concessione di occupazione demaniale ad uso orto di complessivi mq 250 ca con recinzione/baracca, lungo la sponda sx del fiume Reno in comune di Marzabotto (Bo), in area censita al Catasto Terreni al Foglio 55 mappale 29 (antistante);

**2)**di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2025** ed il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza.

**3)**di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel Disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

**4)**di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel Nulla Osta idraulico emesso ai sensi del R.D. 523/1904 dal Settore Sicurezza territoriale e Protezione Civile distretto Reno con determinazione n.158 del 22/01/2020 (proc.BO13T0025/19RN01) e rinnovato in forza della D.G.R. 714/2022 Allegato 1 punto C.1, mediante comunicazione acquisita agli atti con PG.2022.206641 del 16/12/2022;

**5)**di stabilire che ulteriori prescrizioni sono contenute nel nulla osta e nella valutazione d'incidenza espletata dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale, rilasciati con atto n. 261 del 23/11/2022, acquisito al PG.2022.192799 del 23/11/2022 con prescrizioni ed allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1);

**6)**di stabilire che **il canone annuale** ad uso orto domestico di mq 250 con recinzione/baracca, calcolato in applicazione dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.e ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, **è rideterminato in € 175,69 per l'anno 2023**, versati anticipatamente all'adozione del presente atto in data in favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico";

**7)** di stabilire che i canoni annuali successivi al 2023, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015);

**8)** di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, applicando le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito [payer.lepida.it](http://payer.lepida.it) (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla Struttura concedente copia di attestazione e ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

**9)** di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

**10)** di dare atto che il **deposito cauzionale** previsto nell'importo minimo di € 250,00 ai sensi della L.R. 2/2015, è già stato versato a garanzia della Determina n. 11613 del 20/09/2013 (proc. BO13T0025) per l'importo di € 149,00 ed adeguato a garanzia della Determina di rinnovo n. 1171 del 11/03/2020 per l'importo di € 101,00 in favore di Regione Emilia Romagna - Presidente della Giunta;

**11)** di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

**12)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibin;

**13)** di stabilire che la presente Determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

**14)** di stabilire che una copia del presente atto sia trasmessa:

- al Servizio sicurezza territoriale e Protezione civile di Bologna, per gli aspetti di competenza;
- all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale;

**15)** di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

**16)** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali



## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da

TITOLARE: Lelli Emo C.F. LLLMEO53R27A771R

### **art. 1**

#### **Oggetto di concessione**

COMUNE: Marzabotto (Bo)

CORSO D'ACQUA: fiume Reno, sponda sx

COORDINATE CATASTALI: Fgl. 55 mappale 29 (antistante)

TIPO DI CONCESSIONE: rinnovo concessione di occupazione area demaniale ad uso orto con recinzione/baracca per una superficie di mq 250

PROCEDIMENTO: BO13T0025/22RN su istanza acquisita al protocollo PG.2022.172995 del 20/10/2022

### **art. 2**

#### **Condizioni generali**

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a

terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

### **Art. 3**

#### **Variazioni alla concessione e cambi di titolarità**

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

### **Art. 4**

#### **Durata e rinnovo della concessione**

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2025. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

### **Art. 5**

#### **Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale**

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del

canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

#### **Art.6**

##### **Canone annuo e Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

#### **Art.7**

##### **Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione**

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

#### **Art.8**

### **Condizioni e prescrizioni tecniche**

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile distretto Reno con determinazione n. 158 del 22/01/2020 e nel nulla osta e valutazione d'incidenza rilasciati dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale, rilasciati con atto n. 261 del 23/11/2022 (allegato 1).



Ente di Gestione per  
i Parchi e la Biodiversità  
Emilia Orientale

## ATTO

n° 261

del 23/11/2022

**OGGETTO:** RILASCIO DI NULLA OSTA PER RINNOVO CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE IN COMUNE DI MARZABOTTO (BO) ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE STORICO DI MONTE SOLE E OMONIMO SITO NATURA 2000 - PROCEDIMENTO BO13T0025/22RN - SIG. EMO LELLI

L'AREA AMBIENTE\RESPONSABILE

Bianco David

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE**

Preso atto della richiesta di nulla osta pervenuta all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Orientale da parte di ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia Unità Gestione Demanio idrico acquisita al protocollo con n. 3911 del 16/11/2022, relativa al rinnovo di occupazione di area demaniale ad uso orto in sinistra idraulica del Fiume Reno in Comune di Marzabotto antistante il F. 55, mappale 29 Procedimento BO13T0025/22RN intestato al Sig. Emo Lelli;

Vista la documentazione allegata alla richiesta:

- istanza di rinnovo concessione senza modifiche;
- Determina rinnovo concessione emessa da Arpae con n.1171/2020;

Considerato che il Sig. Lelli Emo chiede di utilizzare per uso orto l'area demaniale ricadente in sponda sinistra del Fiume Reno in Comune di Marzabotto in area antistante il F. 55, mappale 29, per una superficie complessiva di 250 metri quadrati;

Dato atto che dalla tavola dei vincoli 2.1D del Piano strutturale comunale in forma associata dei Comuni di Marzabotto e Vergato, l'area ricade nella Fascia di tutela fluviale (art. 2.27 PSC e art. 4.3 PTCP) definita area significativa ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, e ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico;

Visto l'elaborato 6 del Piano Territoriale del Parco Regionale storico di Monte Sole dal quale risulta come l'area demaniale richiesta in concessione è ubicata in Area contigua - Zona Fluviale, all'interno della Zona Speciale di Conservazione ZSC IT4050003 "Monte Sole", senza il coinvolgimento di habitat di interesse comunitario in aree idonee ad habitat di specie legati a ecosistema fluviale;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, con cui si recepisce la Direttiva dell'Unione Europea n. 92/43/CEE, relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche";

Vista la Legge Regionale 14 aprile 2004, n.7, contenente "Disposizioni in materia ambientale", che al Titolo I - artt.3-7, definisce i compiti e le funzioni dei vari Enti anche in ordine alle procedure per l'effettuazione delle valutazioni di incidenza di cui alla normativa nazionale;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 24-07-2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04";
- la delibera di Giunta regionale n. 742 del 23 maggio 2016 "Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle

Misure generali di conservazione, delle Misure specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle Delibere n. 1191/07 n. 667/09;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1147 del 16/07/2018 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione e ai piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 (ALLEGATI A, B E C);

Viste le Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco vigente in particolare gli articoli: 21 "Funzione della Zona di Area contigua", 34 "Zona fluviale", 53 "Conservazione degli habitat naturali", 54 "Conservazione e tutela delle specie floristiche del Parco";

Considerato in particolare che

- il Piano territoriale del Parco prevede una speciale tutela e funzionalità ecologica per gli ambiti fluviali; l'art. 34 "Zona fluviale" stabilisce infatti che l'alveo e le aree di perialveo del fiume Reno e del torrente Setta vengano destinate alla specifica finalità di protezione delle funzioni idrogeologiche e naturalistiche tipiche dei corsi d'acqua ovvero ad interventi di riqualificazione e ripristino dell'ecosistema fluviale; sono pertanto vietati tutti gli interventi e le attività che esulano da tali finalità, con esclusione delle opere di sistemazione idraulica di cui si sia dimostrata la necessità;
- lo stesso art. 34 consente che possano essere previste attività di tempo libero o di rilevanza sociale purché non comportino alterazioni dell'ambiente fluviale;
- da molti anni lungo i suddetti corsi d'acqua, in particolare presso le sponde del Reno, all'interno dell'ambito del Demanio regionale, in parte all'interno dell'Area protetta ed in parte esternamente al Parco regionale, sono presenti spazi dedicati ad orti in forza di una concessione regionale, specie nei pressi del Comune di Marzabotto e delle frazioni attigue al corso d'acqua; tale uso consolidato, spesso precedente all'istituzione del Parco e del Sito Natura 2000, pare in alcuni casi incongrua rispetto agli obiettivi della pianificazione ambientale;
- l'Ente Parco è intervenuto per bonificare aree degradate da orti abbandonati e rifiuti vari al fine di consentire la ripresa della vegetazione e il ripristino dell'ecosistema perifluviale; esistono, inoltre, all'interno della proprietà demaniale del Parco altri ambiti che richiedono futuri interventi di bonifica da parte degli Enti preposti;
- da anni i Comuni, l'Unione competente e l'Ente Parco sviluppano azioni e progetti volti a conservare e valorizzare anche turisticamente il paesaggio della Valle del Reno (ad es. progetto di pista ciclabile);
- al fine di dare organica attuazione alle sopraccitate previsioni e prescrizioni del Piano territoriale del Parco e delle Misure di conservazione del Sito Natura 2000 IT4050003, si ritiene necessario escludere il rilascio di nuove concessioni in aree demaniali là dove le dinamiche naturali sono in corso, consentendo al contrario il solo rinnovo delle concessioni su terreni in attualità di coltivazione per un periodo limitato (tre anni);

- nel periodo 2022-2025 l'Ente potrà infatti elaborare, in accordo con le Amministrazioni Comunali coinvolte e in conformità al Piano Territoriale del Parco e della restante pianificazione, un "progetto d'area" sugli ambiti fluviali volto ad individuare uno o più ambiti demaniali su cui concentrare spazi da concedere in concessione a chi svolge orticoltura o attività simile;

Considerato quanto esposto in premessa, la richiesta di rinnovo della concessione potrà essere autorizzata, purché vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- la concessione dovrà avere una durata massima di anni 3;
- è in ogni caso vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti e pirodiserbo, fertilizzanti di sintesi; dovranno essere impiegate esclusivamente tecniche di agricoltura biologica;

Viste inoltre la Legge 394/91 e successive modificazioni e integrazioni, la Legge Regionale 6/2005, la Legge Regionale n. 23 del 24/12/2011;

#### **DETERMINA**

**1) di rilasciare** al Sig. Lelli Emo residente a Marzabotto in Via Nerozzi n. 30, **il nulla-osta** relativo alla domanda di "rinnovo concessione di occupazione area demaniale in sinistra idraulica del Fiume Reno per ad uso orto in Comune di Marzabotto antistante il F. 55, mappale 29 Procedimento BO13T0025/22RN" pervenuta da Arpae, acquisita al prot. n. 3911 del 16/11/2022, fatte salve eventuali norme più restrittive da parte di altri Enti competenti e **con le seguenti prescrizioni che dovranno comparire nell'atto di concessione:**

- la concessione dovrà avere una durata massima di anni 3;
- è in ogni caso vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti e pirodiserbo, fertilizzanti di sintesi; dovranno essere impiegate esclusivamente tecniche di agricoltura biologica;

**2) di valutare "bassa" l'incidenza** ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04 l'attività di coltura di ortaggi sul Sito Natura 2000 e sugli habitat e specie di interesse comunitario purché l'attività avvenga nel rispetto delle suddette prescrizioni;

**3)** Copia del presente nulla osta dovrà essere trasmesso all'intestatario della concessione, ad Arpae-Area autorizzazioni e concessioni Metropolitana nonché agli organi di vigilanza (Carabinieri Forestali);

**4)** Il presente atto, propedeutico ai provvedimenti autorizzativi di competenza di altri Enti; ha una validità triennale dalla data di emissione.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**